

Atto esente da Imposta di bollo ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 5
Atto esente da Imposta di Registro ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 3

"ANANKE FAMILY Associazione di Promozione Sociale"

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEL 18/04/2023

In data 18/04/2023 alle ore 20.30 si è riunita in seconda convocazione, essendo andata deserta quella delle ore 6,30, l'assemblea straordinaria dell'Associazione

ANANKE FAMILY APS

presso la sede legale di Via Casamora n. 19 in Cuasso al Monte, per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) Modifica dell'art. 14 e 15 dello Statuto Sociale
- 2) Approvazione di nuovo Statuto Sociale ai sensi del D. Lgs. N. 117 del 03/07/2017 (Codice del Terzo Settore)

A norma dell'art. 9.9 dello statuto sociale, la riunione è tenuta in videoconferenza.

Assume la presidenza il Presidente dell'Associazione, Signora Fumagalli Cinzia, che, constatata la presenza in videoconferenza di n. 27 soci, tutti aventi diritto, di cui in presenza n. 18 soci, con delega n. 9 soci, assenti n. 3 soci su n. 30 soci iscritti all'Associazione, il cui elenco è conservato agli atti, e dichiara la presente Assemblea straordinaria validamente costituita in sede di seconda convocazione ai sensi dell'art. 14 dello Statuto Sociale. Chiama a fungere da segretario verbalizzante della seduta il dott. Luigi Testa.

Compiuto l'accertamento di cui sopra, il Presidente prende la parola per illustrare i punti posti all'ordine del giorno.

Sul primo punto posto all'ordine del giorno, il Presidente informa i presenti che la nostra associazione ha ricevuto, dall'ente preposto della provincia di Varese, una richiesta di integrazione all'art. 14 e 15 dello Statuto Sociale, al fine di ottenere l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) ai sensi degli art. 8 e 9 del D.M. 106/2020.

Egli fa presente che la nostra associazione ha tempo 30 giorni dal ricevimento della richiesta (31/03/2023) per modificare lo Statuto ed adempiere a tutte le formalità amministrative quali la relativa registrazione e deposito al RUNTS.

Viene richiesto di differenziare il quorum costitutivo per le modifiche statutarie rispetto a quello delle assemblee ordinarie previsto dallo Statuto sociale all'art. 14.2 e sottolineare all'art. 15.1, che lo scioglimento dell'associazione va riferito al voto favorevole di $\frac{3}{4}$ degli associati "aventi diritto".

Si procede alla lettura dei nuovi articoli 14.2 e 15.1 evidenziando le differenze rispetto alla versione ad oggi vigente.

Al termine, dopo breve discussione, l'Assemblea viene chiamata a votare per la relativa approvazione.

L'assemblea, all'unanimità, delibera di modificare l'art. 14.2 e 15.1 dello Statuto sociale.

Sul secondo punto, dopo l'approvazione delle modifiche all'art. 14.2 e 15.1 dello Statuto sociale, l'assemblea all'unanimità, delibera di approvare il nuovo Statuto sociale, che viene allegato alla presente delibera.

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto e alla relativa trasmissione al RUNTS.

Null'altro essendovi su cui deliberare, il Presidente dichiara chiusa la riunione alle ore 20,55.

Il Presidente

Ruggia Francesco

Il segretario verbalizzante

[Signature]

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato addì 26/06/2023
al N. 1078 Serie 3
Esattile ESENTI

Su delega del Direttore Provinciale

Antonello Frongia

L'ADDETTO

Benvenuto Francesco Sofia



Atto esente da Imposta di bollo ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 5
Atto esente da Imposta di Registro ai sensi del D. Lgs. 117/2017, l'art. 82, comma 3

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "ANANKE FAMILY"

Art.1 Denominazione, sede e durata

- 1.1. È costituita, l'associazione denominata "ANANKE FAMILY" Associazione di Promozione Sociale (o APS)" di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
- 1.2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
- 1.3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Cuasso al Monte (Va)
- 1.4. Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo comune non comporta all'Associazione necessaria modifica statutaria, ma bensì l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti, nonché ai registri nei quali è iscritta e viene deliberata da Consiglio Direttivo.
- 1.5. L'Associazione, ai sensi del d.lgs. 117/2017, come ente del terzo settore e associazione di promozione sociale, persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale nei confronti degli associati o di terzi, ha durata illimitata ed è senza scopo di lucro, pertanto, non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, proventi, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
- 1.6. L'Associazione si ispira alle norme del proprio ordinamento interno a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati.
- 1.7. Gli impianti, le strutture e le attività promosse dall'Associazione sono aperte a tutti i soci, i quali hanno il diritto di fruirne liberamente nel reciproco rispetto, in conformità a quanto stabilito dallo Statuto e dai regolamenti interni.
- 1.8. L'Associazione accoglie e promuove esperienze di volontariato, servizio civile e cooperazione.

Art.2 – Finalità (oggetto)

- 2.1 L'Associazione, ha lo scopo di promuovere e perseguire, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e artistico-culturali nei confronti degli associati e/o di terzi, anche per il perseguimento del bene comune.
- 2.2 Nella realizzazione dei suoi compiti l'Associazione s'impegna a caratterizzare la vita associativa come esperienza comunitaria, ad attuare le vigenti norme statutarie e regolamentari, ad organizzare attività di azione sociale. Nel rispetto dei principi fondamentali sopra indicati l'Associazione, in particolare, persegue gli scopi e le finalità di promuovere e gestire come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo.
- 2.3 In tale ottica l'Associazione rivolge particolare attenzione ai momenti aggregativi e ricreativi dei propri soci in un'ottica di valorizzazione dei comportamenti attivi dei soci medesimi, anche per determinare le

condizioni di una più ampia ed estesa azione culturale volta a coinvolgere il più alto numero di persone nella realizzazione degli scopi e delle finalità proprie.

Art. 3 - Attività

3.1 L'Associazione può svolgere tutte le attività propedeutiche e necessarie per il perseguimento e il raggiungimento degli scopi di cui all'art. 2 che precede.

3.2 A tal fine, in particolare, l'Associazione può attuare tutte le iniziative necessarie ed opportune con strutture proprie e avvalersi, se del caso, di strutture pubbliche e/o private o con queste convenzionate. Per lo svolgimento di tali attività l'Associazione può stipulare convenzioni con le Amministrazioni dello Stato, le Regioni, gli Enti locali, altri Enti pubblici e quanti perseguano attività similari e può avvalersi anche del concorso di soggetti privati.

3.3 Sono attività di interesse generale dell'Associazione, ai sensi dell'art 5 del D.Lgs. n. 117/2017.:

- lettera i - organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- lettera c - PRESTAZIONI SOCIO-SANITARIE - (decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 febbraio 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001):
 - Prestazioni sanitarie a rilevanza sociale (finalizzate alla promozione della salute, alla prevenzione, individuazione, rimozione e contenimento di esiti degenerativi o invalidanti di patologie congenite o acquisite, contribuendo, tenuto conto delle componenti ambientali, alla partecipazione alla vita sociale e alla espressione personale) - di competenza ATS ed erogate in regime ambulatoriale, domiciliare o nell'ambito di strutture residenziali e semiresidenziali.
 - Prestazioni sociali a rilevanza sanitaria (tutte le attività del sistema sociale che hanno l'obiettivo di supportare la persona in stato di bisogno, con problemi di disabilità o di emarginazione condizionanti lo stato di salute) - di competenza dei Comuni, sono prestate con partecipazione alla spesa, da parte dei cittadini, stabilita dai comuni stessi e si esplicano attraverso una serie di interventi elencati dalla norma.
 - Prestazioni socio-sanitarie ad elevata integrazione sanitaria (le prestazioni caratterizzate da particolare rilevanza terapeutica e intensità della componente sanitaria, le quali attengono prevalentemente alle aree materno infantile, anziani, handicap, patologie psichiatriche e dipendenze da droga, alcool e farmaci, patologie per infezioni da H.I.V. e patologie terminali, inabilità o disabilità conseguenti a patologie cronico-degenerative) - erogate dalle aziende sanitarie e sono a carico del fondo sanitario.

L'Associazione, su iniziativa del Consiglio Direttivo, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, può effettuare le seguenti attività:

- Divulgare, informare e formare sui disturbi del comportamento alimentare e di forme di sofferenza psicofisiche attigue;
- Fornire un sostegno facilitante la diagnosi e l'inizio della cura di tipo educativo, psicologiche sociale a persone con disturbi del comportamento alimentare e loro famigliari;
- Organizzare convegni, conferenze, dibattiti, seminari ed iniziative finalizzate per favorire momenti di scambio di esperienze, anche al fine di presa coscienza del problema;

- Promuovere dibattiti e momenti di discussione tra genitori e operatori, soggetti che intervengono o sono coinvolti nel problema;
- Progettare percorsi di educazione sulla gravità delle problematiche rivolti a scuole di ogni ordine e grado, sia pubbliche che private, per sensibilizzare i ragazzi;
- Progettare percorsi educativi rivolto a persone fisiche, altri enti no profit o a personalità giuridiche;
- Promuovere, anche in collaborazione con associazioni, enti e privati che concorrono al medesimo obiettivo attraverso azioni di promozione quali campagne stampa, organizzazione di eventi culturali, formativi e educativi, partecipazione e organizzazione di fiere e congressi, iniziative che affrontano problematiche inerenti alcuni fenomeni di massa che creano dipendenza o distorsione della realtà, per offrire alternative e creare consapevolezza.

3.4 Per il raggiungimento delle finalità di cui all'art. 2 l'Associazione può svolgere qualunque attività ritenuta opportuna, compiere tutte le operazioni contrattuali ed economiche necessarie, dotarsi di tutti gli strumenti e mezzi idonei al conseguimento dei suoi scopi. Potrà creare strutture proprie o utilizzare quelle esistenti sul territorio ed attuare quanto ritenuto opportuno, ivi comprese operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie e finanziarie. L'Associazione potrà quindi svolgere attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle attività di interesse generale di cui all'art. 3, purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi.

3.5 Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

3.6 L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico

Art. 4 - Soci

4.1 All'Associazione possono aderire tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali. Possono essere ammessi in qualità di associati anche altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate. L'Associazione garantisce pari opportunità tra uomo e donna e la tutela dei diritti inviolabili della persona, escludendo ogni forma di discriminazione.

4.2 Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4.3 È esclusa la temporaneità della vita associativa fatta eccezione nei casi di recesso volontario, mancato rinnovo del tesseramento ed espulsione per infrazioni statutarie.

4.4 Non è ammessa alcuna differenza di trattamento tra i soci riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

4.5 I soci sono tenuti al pagamento della quota sociale annuale che viene fissata dal Consiglio direttivo, e di eventuali contributi straordinari. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio Direttivo.

4.6 La quota, o contributo associativo, è di carattere annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal Consiglio Direttivo

4.7 I singoli soci, in caso di recesso, non potranno chiedere all'Associazione la divisione del fondo comune né pretendere quota alcuna.

4.8 Ciascun associato ha diritto di voto.

Art. 5 – Diritti e doveri dei soci

5.1 I soci hanno il diritto a:

- a) Partecipare a tutte le attività, iniziative e manifestazioni promosse dall'Associazione, nonché a frequentare i locali e le strutture dell'Associazione medesima;
- b) Partecipare alle assemblee, esprimere il voto in assemblea direttamente o per delega;
- c) Eleggere gli organi sociali, presentare la propria candidatura ed essere eletti negli stessi;
- d) Esprimere il proprio voto per l'approvazione del rendiconto economico e finanziario, per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti interni;
- e) Recedere in qualsiasi momento;
- f) Esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dall'art. 20

5.2. I soci sono tenuti a:

- a) Osservare il presente Statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni assunte dagli organi sociali, nonché a frequentare la sede;
- b) Sostenere scopi e finalità indicate nell'art. 2 che precede nonché a partecipare attivamente alla vita associativa;
- c) Corrispondere, nei termini stabiliti, la quota o contributo associativo annuale stabilito dal Consiglio direttivo.

5.3 Per la partecipazione nelle assemblee, l'elezione degli organi, nonché per la votazione delle modifiche statutarie, vige il principio del voto singolo di cui all'art. 24, comma 2, del D. Lgs. 117/2017 e successive mod. e/o integr.

Art. 6 – Ammissione dei soci

6.1 Le richieste di ammissione a socio vanno indirizzate, su modulo appositamente predisposto, all'organo di amministrazione o consiglio direttivo, cui è demandato il compito di accettarle o respingerle.

6.2 La domanda di ammissione deve inoltre contenere l'impegno del socio ad osservare le deliberazioni adottate dagli Organi dell'Associazione, ad attenersi al presente Statuto e all'eventuale Regolamento interno.

6.3 Se l'esito della valutazione è positivo, dovrà essere comunicata l'ammissione all'interessato ed annotata nel libro degli associati;

Se l'esito della valutazione è negativo, il Consiglio Direttivo deve entro sessanta giorni comunicare il rigetto con le relative motivazioni all'interessato.

L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva la prima Assemblea dei Soci.

6.4 I minori di 18 anni possono assumere il titolo di associato solo previo consenso scritto dei genitori o di chi esercita la potestà genitoriale. Il genitore o chi ne fa le veci sottoscrive per conto del socio minorenni la domanda di adesione e rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'associazione e risponde a tutte le sue obbligazioni.

Art. 7 – Esclusione dei soci

7.1 La qualifica di socio si perde:

- a) Per morosità rispetto al pagamento delle quote sociali ordinarie e/o straordinarie senza giustificato motivo. I soci sospesi o espulsi per morosità, potranno, dietro domanda scritta, essere riammessi pagando una nuova quota d'iscrizione e dopo aver sanato la morosità pregressa;
- b) Per espulsione (considerata misura disciplinare);
- c) Per recesso e/o dimissioni;
- d) Per scioglimento;
- e) Per causa di morte.

7.2 La perdita della qualifica di socio comporta l'automatica decadenza da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'Associazione.

7.3 La misura disciplinare nei confronti di un socio viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che:

- a) Non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi dell'Associazione;
- b) Svolga attività contrarie agli interessi dell'Associazione e/o denigri o attentati in qualunque modo o con qualsiasi comportamento al buon andamento dell'Associazione;
- c) In qualunque modo arrechi danni, anche morali, all'Associazione;

7.4 Il socio può recedere/dimettersi dall'Associazione mediante comunicazione scritta da inviare al Presidente dell'associazione;

7.5 In caso di recesso/dimissioni o espulsione il socio deve adempiere agli obblighi assunti sino al momento dell'operatività del recesso/dimissioni o esclusione, nonché definire nei confronti dell'Associazione, degli altri associati e dei terzi, i rapporti giuridici instaurati in qualità di associato dell'Associazione. Fermi restando gli obblighi di cui al presente Statuto, non sono previsti oneri di carattere economico a carico dell'associato in caso di recesso/dimissioni.

7.6 In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso della quota annuale versata, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

7.7 La sospensione e la radiazione sono decise dal Consiglio Direttivo della associazione a maggioranza dei suoi membri e sono immediatamente esecutive. Tali decisioni dovranno essere rese note al socio con comunicazione scritta. L'eventuale delibera di esclusione del socio dovrà essere riportata nel Libro soci.

7.8 La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato, il quale entro trenta giorni da tale comunicazione, può ricorrere all'assemblea dei soci mediante raccomandata o posta elettronica certificata inviata al Presidente dell'associazione.

7.9 Avverso la deliberazione che applica la sanzione disciplinare potrà essere presentato ricorso scritto al Presidente entro il termine di dieci giorni da quello di comunicazione della deliberazione che abbia disposto la sanzione. Sullo stesso si pronuncerà la prima Assemblea dei soci. Salvo ricorrano specifiche motivazioni espresse nel provvedimento, sino allo svolgimento dell'Assemblea l'applicazione delle sanzioni della sospensione e dell'esclusione resterà sospesa.

Art. 8 – Organi

8.1 Gli organi dell'associazione sono:

- a) Assemblea dei Soci;
- b) Consiglio Direttivo o Consiglio di Amministrazione;
- c) Presidente;
- d) Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge (Revisore legale dei conti se nominato)
- e) Il Collegio dei Garanti, se nominato

Art. 9 – Assemblea dei soci

9.1 L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

9.2 L'Assemblea dei Soci è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è composta da tutti i soci dell'associazione in regola con il pagamento della quota annuale, iscritti da almeno tre (3) mesi nel libro associati, con voto singolo.

Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre (3) soci nelle associazioni con un numero di soci inferiore a cinquecento (500) e di cinque (5) associati in quelle con un numero di associati superiore a cinquecento (500).

Non può essere conferita delega ad un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.

Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero degli associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.

9.3 L'Assemblea dei Soci è convocata dal Presidente in via ordinaria, almeno una volta all'anno e comunque ogni qualvolta lo ritenga opportuno e, in via straordinaria, su richiesta di almeno un decimo (1/10) dei suoi componenti o un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio direttivo: in questo caso l'Assemblea deve essere convocata, con ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione, entro 30 giorni dalla data di richiesta. La convocazione deve contenere l'ordine del giorno, la data, il luogo della riunione e l'ora d'inizio.

Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci, adottate in conformità al presente Statuto e a maggioranza di voti, sono obbligatorie per tutti i soci, anche se assenti o dissenzienti.

9.4 L'Assemblea dei Soci può essere aperta a personalità della cultura e dell'arte e a rappresentanti di enti e istituzioni. Gli invitati non hanno diritto al voto.

9.5 L'Assemblea ordinaria dei Soci:

- a) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio la relazione sulle attività sociali svolte;
- b) Approva entro il primo quadrimestre del nuovo esercizio il rendiconto economico e finanziario o il bilancio o il bilancio sociale o altro strumento ritenuto idoneo a descrivere e/o a misurare l'impatto sociale dell'associazione.
- c) Approva il programma annuale e pluriennale d'iniziativa, di attività, d'investimenti e anche eventuali interventi straordinari;
- d) Nomina e revoca i componenti degli organi sociali e, ove previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) Elegge ogni tre (3) anni il Consiglio Direttivo alla fine di mandato o in seguito alle dimissioni dei membri dello stesso, previa determinazione del numero, nonché altri eventuali organi sociali;
- f) In mancanza del revisore verifica e delibera sulla regolarità amministrativa e gestionale;
- g) Propone le modifiche allo Statuto;
- h) Indirizza l'azione del Consiglio Direttivo e ne verifica l'operato;
- i) Delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- j) Delibera, in fase di ricorso, sulle esclusioni dei soci, in mancanza dell'organo di garanzia;
- k) Approva eventuali regolamenti interni predisposti dal Consiglio direttivo;
- l) Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza;

9.6 L'Assemblea straordinaria dei soci:

- a) Delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- b) Delibera sulle modifiche dello statuto

9.7 La convocazione dell'assemblea deve avvenire almeno dieci giorni prima della riunione mediante avviso affisso alla bacheca della sede dell'Associazione o tramite ogni mezzo possibile per garantire la più ampia partecipazione. La convocazione dovrà contenere il luogo, l'ora d'inizio della riunione e gli argomenti all'ordine del giorno;

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione, con la presenza della metà più uno dei soci. In seconda convocazione, da tenersi almeno 2 ore dopo la prima, è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti in proprio o per delega e delibera validamente a maggioranza assoluta dei soci presenti;

L'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole di tre quarti (3/4) dei presenti.

I componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

9.8 È presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa sia in via ordinaria sia in via straordinaria. Il Presidente propone un segretario verbalizzante eletto in seno alla stessa. La votazione sugli argomenti all'ordine del giorno può avvenire per alzata di mano o, qualora ne sia fatta richiesta da un terzo (1/3) dei presenti, a scrutinio segreto. Le deliberazioni attuate dovranno essere riportate su apposito libro verbali a cura del segretario che li firma insieme al presidente.

9.9 . L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

9.10 L'Assemblea dei Soci per il rinnovo degli organi:

- a) Stabilisce il numero dei componenti del Consiglio Direttivo, composto da un minimo di 3 ad un massimo di 7 elementi;
- b) Elege il comitato elettorale per adempiere alle operazioni di voto e approva il regolamento per le elezioni. Le elezioni si svolgono, di norma, a scrutinio segreto con modalità che favoriscano la partecipazione libera a tutti i soci;
- c) Il Presidente dell'Assemblea dei Soci comunica agli eletti i risultati delle elezioni e convoca entro 15 giorni il Consiglio Direttivo per l'elezione del Presidente e la distribuzione delle cariche;
- d) La prima riunione del Consiglio Direttivo è presieduta dal consigliere che ha ottenuto il maggior numero di voti;
- e) Dei lavori dell'Assemblea dei soci deve essere redatto processo verbale.

Art. 10 – Il Consiglio Direttivo

10.1 Il Consiglio Direttivo o di Amministrazione:

- a) È l'organo esecutivo e amministrativo dell'associazione ed è formato con diritto di voto dai rappresentanti, scelti fra gli associati eletti dall'Assemblea dei Soci;
- b) Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato;
- c) Elege al suo interno il Presidente, uno o più Vicepresidenti, il tesoriere e il Segretario.
- d) Precisa e fissa le responsabilità dei consiglieri in ordine all'attività svolta dall'Associazione;
- e) Può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate e di cittadini non soci in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di programmi particolari;

f) Dura in carica tre (3) anni. Nel caso venisse a mancare un componente per dimissioni, o altre cause, gli subentra il primo dei non eletti, fino a scadenza di mandato; se tale modalità non può essere attuata, la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti. Nel caso in cui per dimissioni o altre cause decadano dall'incarico la maggioranza dei componenti del Consiglio Direttivo, l'intero Consiglio decade. In tale caso, il Presidente uscente è tenuto a convocare l'Assemblea indicando nuove elezioni entro sessanta giorni.

g) I componenti del Consiglio direttivo, allo scadere del mandato, possono essere rieletti.

h) Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

i) È convocato dal Presidente in via ordinaria ogni qualvolta ve ne sia necessità e in via straordinaria su richiesta di almeno un terzo (1/3) dei suoi componenti; in entrambi i casi il Consiglio Direttivo deve essere convocato non oltre 15 giorni dalla data della richiesta e almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera o inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari; Delle deliberazioni assunte è redatto processo verbale a cura del segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei soci che richiedano di consultarlo.

l) Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.

m) Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

n) Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10.2 Il Consiglio Direttivo:

a) Formula i programmi dell'attività sociale, redige il rendiconto economico finanziario con la eventuale relazione di missione, nei casi previsti dalla legge, e lo sottopone all'Assemblea dei Soci per l'approvazione. Le modalità di redazione di tali documenti sono definite dal Consiglio Direttivo nel rispetto della Legge e valutate le Linee guida adottate in materia, tenuto conto anche delle caratteristiche dimensionali che assumerà il sodalizio nel tempo e l'eventuale impiego di risorse pubbliche. Il Consiglio Direttivo adotta inoltre strumenti di governance e rendicontazione che siano in grado di evidenziare il corretto ed effettivo utilizzo delle risorse messe a disposizione dell'organizzazione: una rendicontazione che prenda in considerazione le risorse impiegate e le attività realizzate, le risorse umane coinvolte ed i beneficiari nonché gli effetti prodotti dall'attività;

b) Convoca e dà esecuzione alle deliberazioni dell'Assemblea dei Soci;

c) Determina la quota associativa annuale stabilendone i termini per il versamento;

- d) Stipula tutti gli atti e i contratti dell'attività sociale ivi compresi i conti correnti bancari, nonché ogni altro eventuale rapporto con gli istituti bancari;
- e) Definisce i Regolamenti interni ed il regolamento degli eventuali organismi nei quali si articola l'Associazione secondo le indicazioni dell'Assemblea dei Soci;
- f) Delibera l'ammissione dei nuovi soci;
- g) Delibera in merito all'esclusione di soci
- h) Decide sulle eventuali misure disciplinari da adottare;
- i) Decide le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- l) È tenuto a verbalizzare le sue decisioni;
- m) Delibera sulla approvazione o sulle modifiche da apportare al Codice Etico Comportamentale;
- n) Delibera sulla apertura o chiusura di sedi secondarie
- o) Delega compiti o funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso
- p) Assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 11 – Il Presidente

11.1 Il Presidente

- a) È il legale rappresentante dell'associazione e rappresenta l'Associazione nei rapporti esterni, personalmente o mediante i suoi delegati;
- b) Dura in carica tre (3) anni e può essere rieletto
- c) Convoca e presiede il Consiglio Direttivo curando l'attuazione delle delibere;
- d) Stipula tutti gli atti inerenti all'attività dell'Associazione;
- e) può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- f) ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;

11.2 In caso d'impedimento o prolungata assenza del Presidente, il Vicepresidente lo sostituisce nei suoi compiti. In caso di dimissioni, decadenza o impedimento grave del Presidente, il Consiglio Direttivo dell'associazione è convocato dal Vicepresidente.

11.3 Il Presidente uscente è tenuto a dare regolari consegne al nuovo Presidente entro 20 giorni dalla nuova elezione. Tali consegne devono risultare da apposito verbale che deve essere portato a conoscenza del nuovo Consiglio Direttivo alla prima riunione utile.

Art. 12 – Gratuità degli incarichi e soci lavoratori

12.1 L'Associazione afferma il valore sociale del volontariato quale attività prestata a favore della comunità e del bene comune in maniera libera, gratuita, spontanea e senza fini di lucro neanche indiretti. L'Associazione, per il raggiungimento delle proprie finalità, si avvarrà del volontariato in armonia con quanto previsto dagli artt. 17 e 18 del d.lgs. 117/2017.

Al volontario potranno essere rimborsate esclusivamente le spese effettivamente sostenute per l'attività svolta e documentate anche mediante autocertificazione resa ai sensi del DPR 445/2000 ai sensi e nei limiti previsti all'art. 17 d.lgs. 117/2017. I rimborsi spese forfetari sono ammessi esclusivamente nei limiti indicati dall'art. 17, comma 4, del d.lgs. 117/2017.

Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Laddove sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale, l'Associazione potrà avvalersi di lavoratori subordinati ovvero prestatori di lavoro autonomo ovvero di qualsiasi altra forma di lavoro. In ogni caso il numero dei lavoratori non potrà essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari ovvero al cinque per cento del numero dei soci. L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i volontari dell'associazione.

Art. 13 – Rappresentanza e poteri

13.1 Il Presidente è il legale rappresentante dell'Associazione nei confronti di terzi.

13.2 L'Associazione risponde unicamente delle obbligazioni assunte dal suo legale rappresentante ovvero da chi ne ha legittimamente i poteri.

13.3 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione anche in giudizio.

13.4 Per tutte le operazioni di carattere amministrativo, economico e finanziario sarà sufficiente la firma del Presidente, oppure quella del componente del Consiglio Direttivo a ciò designato.

13.5 Il Consiglio Direttivo può nominare un altro componente per le incombenze di cui sopra in sostituzione del componente designato, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.

13.6 Qualsiasi impegno che comporti responsabilità finanziarie deve risultare da apposito processo verbale.

Art. 14 – Modifiche Statutarie

14.1 Le proposte di modifica dello statuto possono essere presentate all'Assemblea da uno degli organi o da almeno un decimo (1/10) degli associati;

14.2 Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno tre quarti (3/4) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione le deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con la presenza di almeno due terzi (2/3) degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti .

Art. 15 - Scioglimento

15.1 Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati aventi diritto presenti all'Assemblea convocata con specifico ordine del giorno;

15.2 In caso di scioglimento, cessazione o estinzione, il patrimonio residuo dell'Associazione è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scelti preferibilmente tra i soci, che ne stabiliranno le modalità. In ogni caso è esclusa e vietata qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i soci. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 16 – Risorse economiche

16.1 L'associazione può trarre le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento delle attività da:

- a) quote erogazioni, offerte e contributi degli associati;
- b) eredità, donazioni e legati;
- c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- d) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria, secondaria e strumentale, e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali;
- g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento (raccolta fondi), quali feste e sottoscrizioni anche a premi nonché operazioni di raccolta fondi;
- i) beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione;
- j) Partecipazioni societarie ed investimenti in strumenti finanziari diversi, nonché gli interessi sulle disponibilità depositate presso Istituti di Credito;
- k) Entrate derivanti da vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito per finalità di sovvenzione;
- l) altre entrate compatibili con le finalità sociali degli Enti del Terzo Settore.

16.2 L'associazione è tenuta per il periodo di tempo previsto dalla normativa vigente alla conservazione della documentazione, con l'indicazione dei soggetti eroganti, relativa alle risorse economiche derivanti da eredità, donazioni e legati, contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari, contributi

dell'Unione europea e di organismi internazionali, entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati, nonché, per le erogazioni liberali degli associati e dei terzi della documentazione relativa alle erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.

16.3 È fatto obbligo di reinvestire eventuali avanzi di gestione, secondo le delibere degli organi competenti, a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

16.4 L'associazione ha il divieto di ripartire, anche in modo indiretto o differito, proventi, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs 117/2017.

Art. 17 – Rendiconto economico

17.1 L'anno finanziario e sociale ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre.

17.2 Il rendiconto economico finanziario, ovvero - nei casi previsti dalla legge - il bilancio di esercizio o il bilancio sociale, viene predisposto dal Consiglio Direttivo e deve essere depositato presso la sede dell'associazione almeno 15 giorni prima dello svolgimento dell'Assemblea dei Soci.

17.3 Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

17.4 L'Assemblea di approvazione del rendiconto economico finanziario deve tenersi entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, salvi casi eccezionali in ricorrenza dei quali può essere deliberato entro e non oltre sei mesi.

17.5 L'associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali previste dallo statuto e di quelle ad esse direttamente connesse nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 8 del D.Lgs 117/2017.

Art. 18 – Organo di controllo e revisore legale dei conti

Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 30 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Organo di controllo monocratico o collegiale, secondo i requisiti con le funzioni indicate nella medesima norma. Alla ricorrenza dei presupposti indicati all'art. 31 del d.lgs. 117/2017, l'Assemblea dei soci nominerà un Revisore legale dei conti o una società di revisione legale, secondo i requisiti e con le funzioni indicate nella medesima norma.

Art. 19 – Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro dei volontari.

I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo.

I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

Art. 20 – Pubblicità e trasparenza

Il Consiglio Direttivo assicura la sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali ed ai libri sociali obbligatori, ossia il Libro soci, il Libro delle adunanze e deliberazioni dell'Assemblea dei soci, del Consiglio Direttivo e, qualora eletto, dell'Organo di controllo. Tali documenti sociali devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione anche nel caso in cui siano conservati presso professionisti di cui l'associazione si avvale. Le richieste di accesso alla documentazione vengono indirizzate a qualsiasi Consigliere con un preavviso di 15 giorni.

Art. 21 – Processi verbali

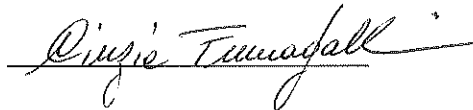
21.1 Tutti gli organi dell'Associazione debbono redigere verbale delle riunioni, sottoporlo all'approvazione nella seduta successiva, custodirlo in archivio.

Art. 22 – Disposizioni generali

22.1 Per quanto non previsto dal presente Statuto sono valide e si rinvia espressamente alle norme contenute nel Codice del Terzo Settore (D. Lgs. 117/2017 e succ. mod. ed integr.), nel Codice civile e nella legislazione vigente, nazionale e regionale.

Letto e sottoscritto.

Firma del Presidente



Cuasso al Monte li 18/04/2023

AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI MONZA
Registrato addì 26/04/2023
al N. 1078 Serie 3
Esame ESSENTE
Su delega del Direttore Provinciale
Antonello Frongia
L'ADDETTO
Benvenuto Francesco Sofia

